

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani**

(gennaio-marzo 2021)

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-468/20	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Telefonia fissa e mobile – Autorità nazionale di regolazione – Poteri - tutela dei consumatori - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE – Giudice di ultima istanza – Obbligo – Limiti</p> <p>Interpretazione degli artt. del TFUE 49 – libertà di stabilimento e 56 – libera prestazione di servizi – in relazione alle disposizioni di cui alle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso) - 2002/20/CE, (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione e di parità di trattamento</p> <p><i>Dubbio preliminare sui limiti e deroghe all'obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice nazionale; in via subordinata e nel merito, dubbio sulla compatibilità eurolunitaria di norme nazionali sulla base delle quali viene attribuita all'Autorità nazionale di regolamentazione (AGCOM) di imporre agli operatori di telefonia una diversa cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione – per la telefonia mobile fatturazione non inferiore a quattro settimane e per la telefonia fissa fatturazione su base mensile o suoi multipli - con la contestuale previsione dell'obbligo, per gli operatori che adottino una diversa cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione, di informare l'utente, anche tramite l'invio di un SMS, dell'avvenuto rinnovo dell'offerta).</i></p> <p>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa → clicca qui</p>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-236/20	ITALIA (TAR Emilia Romagna)	<p>Giudici di pace - Qualificazione giuridica del rapporto di lavoro - Riconoscimento di adeguate forme di tutela previdenziale e assistenziale - Reiterazione del rapporto di lavoro - Assenza di sanzioni effettive e dissuasive-Principio di non discriminazione</p> <p>Interpretazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e, in particolare, della clausola 5 relativa alle "Misure di prevenzione degli abusi" nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea concernente il "Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale".</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'UE e con i principi comunitari in tema di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale, una normativa nazionale, quale quella italiana come interpretata da costante giurisprudenza, che escluda i giudici di pace da qualsiasi forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore pubblico subordinato.</i></p> <p><i>Dubbio se la clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui l'incarico a tempo determinato dei giudici di pace quali giudici onorari, originariamente fissato in 8 anni (quattro più quattro) possa essere sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la previsione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva).</i></p> <p>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa → clicca qui</p>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-590/20	ITALIA (Corte Suprema di Cassazione)	<p>Medici specializzandi – Direttiva 82/76/CEE - Responsabilità dello Stato per ritardato recepimento</p> <p>Interpretazione della direttiva 82/76/CEE, la quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 16, ha imposto agli SM, con un termine di recepimento fissato al 31 dicembre 1982, di riconoscere la corresponsione di un'adeguata remunerazione all'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi durante la frequenza ai corsi di specializzazione.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di estendere il diritto al risarcimento per mancata trasposizione della direttiva 82/76/CEE - già riconosciuto dalla CGUE con la pronuncia C-616/16 e C-617/16 ITALIA, per un ammontare frazionato con decorrenza dal 1° gennaio 1983, in favore dei medici specializzandi che abbiano iniziato la scuola di specializzazione nel 1982 - anche ai casi in cui il corso di specializzazione sia iniziato in anni precedenti al 1982).</i></p>